

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. .../2018 trattenuta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2021 e vertente

TRA

T.D., rappresentato e difeso dall'Avv. ...presso il cui studio in Jesolo (Ve) Via ...è elettivamente domiciliato come da procura in atti

- Attore

E

T.A., rappresentato e difeso dall'Avv...., presso il cui studio in Civitavecchia alla ...ha eletto domicilio come da procura in atti

- Convenuto

Oggetto: Donazione - Collazione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione del 19 aprile 2018, dopo l'espletamento con esito negativo del procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, T.D. ha convenuto in giudizio il fratello T.A., per veder riconosciuti i propri diritti sul patrimonio ereditario della madre D.G. - deceduta in Civitavecchia il 16 settembre 2016, senza lasciare testamento - e segnatamente sulle somme, già depositate nel conto corrente presso P.I. S.p.A. - Ufficio di Ladispoli, di esclusiva pertinenza della de cuius, trasferite, senza il consenso di T.D., in favore di T.D. o prelevate dallo stesso, formalmente contitolare del conto corrente suddetto.

Esponeva la parte attrice che:

- a seguito della vendita dell'immobile in L., di cui erano comproprietari, per successione legittima in morte di T.R. - deceduto in Viterbo il 2 luglio 2008 -, per la quota di due terzi, D.G. (anche titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.), e, per la quota di un sesto ciascuno, T.A. e T.D., perveniva a D.G., quale quota parte del prezzo della compravendita, la somma di Euro 94.666,67, somma che veniva versata nel conto corrente postale n. (...), esistente presso l'Ufficio postale di Ladispoli, cointestato, per esigenze di gestione - considerata l'età avanzata della signora e la vicinanza alla medesima del figlio maggiore - a D.G. e T.A., ma contenente, da sempre, unicamente, somme di esclusiva pertinenza di D.G., costituite anche dalla pensione e dall'indennità di accompagnamento INPS spettanti alla signora D.;

- la signora D. percepiva una pensione INPS di poco superiore ad Euro 1.000,00 al mese (circa Euro 1.020,00), per 13 mensilità l'anno nonché, a decorrere dal mese di gennaio 2015, una indennità di accompagnamento INPS di poco superiore ad Euro 500,00 al mese (circa Euro 510,00) (primo accredito, con arretrati, in data 09/11/2015);

- successivamente alla vendita dell'immobile, già casa di abitazione dei coniugi D.G. e T.R., la Signora D. veniva inserita nella casa di riposo "Congregazione Suore Ospedaliere della Misericordia" in Santa Marinella, dove permaneva dal mese di novembre 2014 fino al mese di marzo 2015, corrispondendo una retta mensile di Euro 1.580,00: retta cui faceva fronte con il proprio reddito - pensione ed indennità di accompagnamento;

- nel mese di marzo 2015, il figlio T.A. proponeva lo spostamento della Signora D. nella propria casa di abitazione in Ladispoli: nessuna obiezione fu sollevata dal figlio minore, T.D. (residente, per ragioni di servizio, nel veneziano, quindi molto lontano dalla madre), che aveva piena fiducia del fratello;

- a partire dal mese di aprile 2015 la Signora D. risiedeva presso il figlio A., in una camera al piano interrato della sua casa di abitazione;

- era il figlio A. ad amministrare il suo patrimonio, consistente in denaro, depositato nel citato conto corrente postale presso l'Ufficio postale di Ladispoli, di cui era cointestatario;

- in tale conto corrente confluivano mensilmente la pensione e l'indennità di accompagnamento INPS di cui la Signora D. beneficiava, per complessivi Euro 1.500,00 circa mensili; era confluita la quota prezzo di pertinenza della Signora D. derivante dalla vendita della casa coniugale, per Euro 94.666,67; era, altresì, confluita la somma riveniente dalla liquidazione della polizza vita polizza vita - postafuturo certo n. (...), per complessivi Euro 22.162,82; era, inoltre, confluita la somma derivante

dall'estinzione del libretto postale cointestato alla Signora D. e al figlio D., per complessivi Euro 4.571,23;

- D.G. decedeva il 16 settembre 2016, dopo un improvviso ricovero ed una breve degenza nell'Ospedale di Civitavecchia;

- la dichiarazione di successione veniva curata in assoluta autonomia da T.A.;

- alla data della morte della Signora D., questa risultava intestataria:

1) del citato corrente postale n. (...) - Ufficio postale di Ladispoli, intestato a D.G. e T.A., con saldo contabile pari ad Euro 877,71;

2) del libretto di risparmio postale n. (...), intestato a D.G. e ad una terza persona, con saldo pari ad Euro 13,66;

- su tale conto corrente sono stati accertati una serie di movimenti in entrata ed in uscita riportati in atto di citazione.

L'attore invocando l'applicazione delle norme del codice civile in materia di forma della donazione e sulla collazione ereditaria, ricostruito in Euro 118.025,09 il patrimonio ereditario di D.G., ha domandato la condanna del coerede T.A. al pagamento in suo favore della somma di Euro 59.012,55, corrispondente alla metà del patrimonio ereditario come sopra determinato, o della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria.

Si è costituito il Sig. A.T., contestando tutto quanto articolato e richiesto dalla parte attrice e rappresentando in primis come le somme richieste dal fratello D., di cui al conto corrente postale cointestato alla sig.ra G.D. ed al medesimo A.T. fossero di proprietà comune dei cointestatari nella misura del 50%, e come pertanto la metà delle predette somme fossero di proprietà e disponibilità del convenuto.

Essendo la causa puramente documentale, le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20 gennaio 2021 svoltasi con modalità cartolari le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha chiesto quanto segue:

a) accertare e dichiarare che tutte le somme già esistenti nel conto corrente postale n. (...) presso l'Ufficio postale di Ladispoli erano di esclusiva pertinenza di D.G., in quanto provenienti da beni e/o redditi di sua esclusiva spettanza;

b) accertare e dichiarare la nullità ed assoluta inefficacia delle donazioni eseguite da D.G. in favore di T.A. mediante gli assegni postali n. (...), n. (...), n. (...), n. (...), per complessivi Euro 80.000,00;

c) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di T.D. degli atti di disposizione di beni del patrimonio di D.G., compiuti da T.A. in proprio favore prima della morte della de cuius, e non giustificati dalle esigenze di vita di quest'ultima;

d) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di T.D. dell'atto di disposizione compiuto da T.A. in proprio favore della somma di Euro 877,71, saldo contabile al 16/09/2016 del corrente postale n. (...) - Ufficio postale di Ladispoli;

e) disporre la collazione di ciò che T.A. ha ricevuto dalla de cuius D.G. per donazione direttamente o indirettamente.

La parte attrice ha sostenuto che sul conto corrente cointestato alla de cuius sig. D. ed al convenuto sono confluite somme riferibili unicamente alla stessa signora D. ed in particolare:

- la somma di Euro 94.666,67 proveniente dalla vendita dell'immobile sito in Comune di L. (R.), Via F. n. 135, così censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune: Foglio (...), mapp. (...)/sub. (...) (cfr. docc. 3, 4, 5 allegati all'atto di citazione);

- la somma di Euro 22.162,82, proveniente dalla liquidazione della polizza vita - postafuturo certo n. (...); polizza parzialmente liquidata in data 09/07/2014, per Euro 18.719,19; estinta e definitivamente liquidata in data 20/07/2015, per Euro 3.443,63 (cfr. docc. 1 e 5 allegati all'atto di citazione);

- la somma di Euro 4.751,23, proveniente dal versamento del saldo attivo del libretto postale n. (...) cointestato a D.G. e T.D., estinto in data 09/07/2014 (cfr. docc. 2 e 5 allegati all'atto di citazione).

In generale il conto corrente cointestato è un rapporto negoziale intercorrente fra le persone titolari del rapporto e la banca tale per cui gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Il rapporto di obbligazione, rispettivamente dal lato passivo o attivo, viene considerato unitariamente: pertanto, nel caso di solidarietà passiva, ciascun debitore è tenuto per l'intero mentre, nel caso di solidarietà attiva, ciascun creditore potrà pretendere l'intera somma dal debitore. Tuttavia nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'esclusivo interesse di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumo uguali, se non risulta diversamente.

Nel caso in esame la parte opponente ha dedotto che tutte le somme versate sul conto corrente erano riferibili esclusivamente alla signora D.; tale circostanza risulta dalla documentazione prodotta e non è, in sostanza, contestata dalla parte convenuta.

Come conseguenza di tale circostanza di fatto sono state proposte le domande di accertamento:

a) della nullità ed assoluta inefficacia delle donazioni eseguite da D.G. in favore di T.A. mediante gli assegni postali n. (...), n. (...), n. (...), n. (...), per complessivi Euro 80.000,00;

b) dell'inefficacia nei confronti di T.D. degli atti di disposizione di beni del patrimonio di D.G., compiuti da T.A. in proprio favore prima della morte della de cuius, e non giustificati dalle esigenze di vita di quest'ultima;

c) della collazione di ciò che T.A. ha ricevuto dalla de cuius D.G. per donazione direttamente o indirettamente.

Il presupposto delle domande formulate dalla parte attrice è che i prelievi effettuati dalla parte convenuta integrano una donazione effettuata dalla de cuius e che tale donazione sarebbe nulla per mancanza di forma (ha sostenuto la parte attrice che si tratta di "donazioni, nulle per mancanza della forma prescritta dalla legge a pena di nullità per l'atto di donazione (art. 782 c.c.); ciò che significa che le relative somme di denaro - Euro 80.000,00 complessivi - mai sono uscite dal patrimonio della de cuius concorrono a formare la massa ereditaria, da dividersi in parti uguali tra i coeredi").

L'erede è certamente legittimato a proporre una domanda di nullità delle donazioni fatte in vita dal de cuius al fine di far rientrare nell'asse ereditario tutte le somme che sono uscite dal conto cointestato con atti del convenuto.

Ciò premesso occorre stabilire se tutte o alcune delle operazioni bancarie contestate possano essere ricondotte alla categoria delle donazioni.

In generale deve considerarsi che il cointestatario di un conto corrente bancario, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre a proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Inoltre, tale limitazione vale non solo per il saldo finale del conto, ma vale durante l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto.

Il principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato: "Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto" (Cass. 4 gennaio 2018 n. 77).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui la cointestazione del conto corrente fa presumere non solo la contitolarità dell'oggetto del contratto (che nel caso in esame è stata smentita dalla istruttoria) ma anche il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto (Cass. 22 luglio 2004 n. 13663).

Nel caso in esame non solo non è stata data alcuna prova idonea a superare questa presunzione ed a dimostrare che un cointestatario ha operato contro la volontà dell'altro ma tutti gli elementi emersi in corso di causa confermano tale consenso tacito.

Infatti la de cuius ha consentito al convenuto di operare liberamente sul conto per un lungo periodo di tempo; deve, quindi, ritenersi che il convenuto abbia operato con il consenso tacito della de cuius cointestataria.

Tuttavia perché le operazioni poste in essere sul conto corrente da parte del cointestatario (che non aveva versato alcunché sul conto) con il consenso tacito dell'altro cointestatario possano essere ricondotte alla categoria della donazione (eventualmente nulla per difetto di forma) o perché possa operare la collazione relativamente alle somme versate su un conto corrente cointestato è, tuttavia, necessario:

- a) la prova dell'ammontare delle somme immesse sul conto corrente dal de cuius in maniera esclusiva rispetto all'altro cointestatario;
- b) la provenienza delle stesse;
- c) l'esistenza in capo a sua madre dell'animus donandi, ossia della specifica volontà donare le somme versate sul conto al cointestatario.

Non vi è dubbio sulla sussistenza dei presupposti sub a) e sub b) alla luce della documentazione prodotta.

Con riferimento al presupposto sopra indicato sub c) deve osservarsi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione con un orientamento univoco (Cass. 12 novembre 2008, n. 26983; Cass., 14 gennaio 2010, n. 468, Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) ha affermato che la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.

Tale circostanza non è stata dedotta dalla parte attrice che ha ritenuto sufficiente la cointestazione, l'autorizzazione ad operare sul conto e l'effettuazione dei prelievi da parte del convenuto per dimostrare l'effettuazione delle donazioni e la sussistenza dell'animus donandi.

Tuttavia la stessa parte attrice ha affermato che il "conto corrente postale n. (...), esistente presso l'Ufficio postale di Ladispoli" era "cointestato, per esigenze di gestione - considerata l'età avanzata della signora e la vicinanza alla medesima del figlio maggiore - a D.G. e T.A." cosicché non può ritenersi che sia stata raggiunta la prova dell'intento di liberalità, in quanto la cointestazione è un atto compiuto per sopperire ad esigenze di carattere pratico della vera titolare delle somme e dei titoli depositati, da operare in caso di proprio impedimento, e giustificato in relazione al rapporto di fiducia e di affetto con il figlio che la ospitava in casa.

Poiché dalla documentazione prodotta emerge che la gestione del conto era legata anche alle necessità della de cuius non può affermarsi che genericamente tutte le operazioni di prelievo effettuate dal convenuto avessero natura donativa non essendovi la prova che la signora D. abbia lasciato operare il figlio sul conto con animus donandi.

Pertanto sia la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia nei confronti di T.D. "degli atti di disposizione di beni del patrimonio di D.G., compiuti da T.A. in proprio favore prima della

morte della de cuius, e non giustificati dalle esigenze di vita di quest'ultima" sia la generica domanda di "collazione di ciò che T.A. ha ricevuto dalla de cuius D.G. per donazione direttamente o indirettamente con riferimento alle operazioni effettuate sul conto corrente cointestato" devono essere rigettate mancando la prova della loro natura donativa.

Resta da valutare la domanda, più specifica, relativa ai quattro assegni di Euro 20.000 ciascuno (assegni postali n. (...), n. (...), n. (...), n. (...)) emessi rispettivamente in data 14.11. 2014, 17.12.2014; 4.2.2015 e 27.3.2015) sottoscritti da D.G. a favore di T.A..

Rispetto a tali assegni emessi dalla de cuius a favore del convenuto è stata formulata la domanda di nullità delle donazioni per mancanza di forma.

Per l'ammontare complessivo delle somme versate al convenuto (Euro 80.000 in quattro versamenti), per la rapida successione nel tempo (circa quattro mesi antecedenti al trasferimento della sig. D. a casa del figlio) e per l'assenza di una idonea causa giustificativa tali versamenti devono ricondursi alla causa donandi.

In particolare la parte convenuta si è limitata a dedurre che la metà di tali somme sarebbero state di sua proprietà in quanto cointestatario del conto e che il residuo di Euro 40.000 costituirebbe la restituzione di quanto speso dal convenuto per il mantenimento della madre.

Tuttavia la comproprietà della somme esistenti sul conto è smentita dalla provenienza di tutte le somme versate sul conto dal patrimonio della de cuius mentre della seconda circostanza (peraltro dedotta in maniera specifica solo con riferimento ad una somma di Euro 17.650,86) non è stata data una prova idonea in quanto la documentazione prodotta dimostra l'effettuazione di pagamenti vari ma non che tali pagamenti siano stati effettuati con denaro proveniente dal patrimonio di T.A..

Poiché, quindi, i versamenti hanno carattere donativo e si tratta di donazioni non operate con le caratteristiche formali richieste dalla legge se ne deve dichiarare la nullità. Conseguentemente il donatario deve conferire alla massa ereditaria le somme di denaro oggetto della donazione.

Pertanto la somma di Euro 80.000 deve essere ricompresa nell'asse ereditario e deve essere aggiunta a quella di Euro 877,71, saldo contabile al 16/09/2016 del corrente postale n. (...) - Ufficio postale di Ladispoli.

Il valore complessivo della massa ereditaria ammonta, quindi, ad Euro 80.877,71.

A ciascuno dei due eredi spetta la somma di Euro 40.438,86 e pertanto T.A. che ha incassato le somme donate ed è titolare del conto corrente che è tenuto a versare a T.D. tale somma.

Le spese seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1491/2018 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- accoglie la domanda attorea e condanna T.A. al pagamento della somma di Euro 40.438,86 a T.D.;
- condanna T.A. al pagamento delle spese del giudizio sostenute da T.D. che si liquidano in Euro 5.534,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Conclusione

Così deciso in Civitavecchia, il 2 agosto 2021.

Depositata in Cancelleria il 11 agosto 2021.